

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 107/CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 26 novembre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**2.RICORSO A.S.D. ATLETICO TORBELLAMONACA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2011 INFLITTA AL CALCIATORE SANNA EMANUELE SEGUITO GARA ATLETICO TORBELLAMONACA/REAL COLLEFFERRO DEL 17.10.2010** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 54/LND del 4.11.2010)

La C.G.F. dichiara improponibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Atletico Torbellamonaca di Roma. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**3.RICORSO A.S.D. REAL NOCERA SUPERIORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASERTANA CALCIO/REAL NOCERA SUPERIORE DEL 10.10.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 10.11.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposta dall'A.S.D. Real Nocera Superiore di Nocera Superiore (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4.RICORSO SIG. GIACOMOTTI MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 INFLITTAGLI SEGUITO GARA COLOGNESE/VOGHERA DEL 7.11.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 10.11.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Giacomotti Massimo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**5.RICORSO MANTOVA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GHERARDI ENRICO SEGUITO GARA CANTÙ S. PAOLO/MANTOVA DEL 14.11.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 17.11.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Mantova F.C. S.r.l. di Mantova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6.RICORSO U.S.D. OLGINATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CASIRAGHI GIANCARLO INFLITTA SEGUITO GARA CASTELLANA CASTELGOFFREDO/OLGINATESE DEL 7.11.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 10.11.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Olginatese di Olginate (Lecco). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **ORDINANZA**

**1.RICORSO POL. OLYMPIA AGNONESE AVVERSO DECISIONE MERITO GARA POL. OLYMPIA AGNONESE/A.C. RIMINI DEL 31.10.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 10.11.2010)

La C.G.F. rimette gli atti del ricorso come sopra proposto dalla Pol. Olympia Agnonese di Agnone (Isernia), al signor Presidente della C.G.F. affinché disponga, ai sensi dell'art. 31, comma 6, C.G.S., ove ritenuti sussistenti i presupposti, la pronuncia della Corte a Sezioni Unite.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 26 novembre 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete